



Document ID

Revisione

Tipo di Documento

Denominazione Gara

Tipo di procedura

Atto di avvio

Importo a base di gara

Finanziamento / Codice

CUP

CIG

**PON-OR5-01-FAQ
01**

*FAQ - risposte ai quesiti degli operatori
economici*

***Fornitura di un Sistema Metrologico per il
Sardinia Radio Telescope***

Dialogo competitivo ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 18 aprile 2016,
numero 50, e s.m.i.

Determinazione n. 189 del 14 agosto 2019

€ 1.880.000,00

**PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020" - Avviso D.D. 424 del
28/02/2018**

PON FSE FESR / PIR01_00010 "SRT_HighFreq - Potenziamento del
Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze"

C87E19000000007

8010367BF4



Come previsto all'art. 10 Sezione 10.2 del Disciplinare di gara CIG 8010367BF4, con la presente nota si rappresentano le richieste di chiarimento pervenute e le risposte fornite dalla stazione appaltante al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di *par condicio* tra i concorrenti.

FAQ n.	Testo del Quesito e Risposta fornita	Data risposta
1	<p>QUESITO</p> <p><i>“Con riferimento al Disciplinare in oggetto sono a chiedere un chiarimento sull'art. 15 - Requisiti di capacità economico finanziaria, e precisamente;</i></p> <p>A) Art 15 comma 1, punto 2 - Cosa si intende per un bilancio che evidenzi in particolare i rapporti tra attività e passività? Quale deve essere il rapporto tra le due voci di bilancio al fine di essere ammissibili alla Gara?</p> <p>B) Art 15 comma 1, punto 3 - Cosa si intende per "documento equivalente" che consenta alla stazione appaltante di valutare la capacità dell'operatore economico?</p> <p>C) Art 15 comma 4 - Cosa si intende per "qualsiasi altro documento" che comprovi la capacità economico finanziaria e che sia considerato idoneo dalla Stazione Appaltante?</p> <hr/> <p>RISPOSTA</p> <p>In più punti del dossier di gara la stazione appaltante ha evidenziato la natura transfrontaliera della procedura di affidamento (questo indipendentemente dall'importo a base d'asta che la definisce come di "rilevanza comunitaria"), che l'obbligo di rispettare, fra gli altri, il principio comunitario della parità di trattamento fra operatori economici (in seguito citato anche solo "OE"), consentendo quindi alla più ampia categoria di "operatori economici" di partecipare . In questo senso, anche solo in ambito comunitario, possono riscontrarsi delle differenti modalità di classificazione del bilancio societario, tale che una stretta definizione, riferita a parametri di stretta derivazione civilistica nazionale, avrebbe potuto comportare, <i>extrema ratio</i>, un ostacolo alla concorrenza e la violazione del già richiamato principio di parità di trattamento fra OE. Da qui la scelta di individuare puntualmente nel fatturato specifico (prima opzione offerta dal disciplinare di gara all'Art. 15) un elemento solido, non controvertibile, che gli OE possono certamente adottare a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria. Gli altri due elementi previsti come opzioni dall'Art. 15 richiamano più direttamente l'esigenza di garantire alla più ampia pletora di operatori economici l'accesso alla Fase I del dialogo competitivo, entro i limiti sotto definiti.</p>	17.09.2019



	<p>A) In merito al primo quesito. <u>Qualora la struttura societaria dell'operatore economico non consenta di dichiarare il fatturato specifico, in alternativa</u> il requisito di idoneità finanziaria si può intendere soddisfatto se lo OE può dimostrare che l'indicatore del patrimonio netto, nel triennio 2016-2018, si sia mantenuto non inferiore ad un terzo dell'importo posto a base d'asta. Per gli operatori economici di cui all'art. 45 comma 2 lettere <i>b</i>)¹ e <i>c</i>)² del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ("Codice"), viene precisato dall'art. 47 quali siano i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per la partecipazione alle gare³.</p> <p>Nello specifico, secondo recenti arresti giurisprudenziali (<i>ex multis</i> cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 865 del 4 febbraio 2019), quanto alla qualificazione, i consorzi stabili "sono soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate. Si tratta di aggregazioni durevoli di soggetti che nascono da un'esigenza di cooperazione ed assistenza reciproca e, operando come un'unica impresa, <i>si accreditano all'esterno come soggetto distinto</i>." Coerentemente con l'art. 47 comma 1 del Codice, sopra richiamato, dove si prescrive che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti dai consorzi in proprio. La possibilità del cumulo vale solo per i requisiti relative alla disponibilità delle "attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo".</p> <p>B) e C) In merito al secondo e al terzo quesito, che possono essere riuniti e valutati congiuntamente. Si richiama l'apertura al mercato voluta dalla stazione appaltante, dove gli "operatori economici"⁴ comunque definiti, includendo</p>	
--	---	--

¹ lett. *b*) include consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (*Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici*), e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, (*Provvedimenti per la cooperazione*) e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (*Legge-quadro per l'artigianato*).

² lett. *c*) include consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

³ L'art. 47 comma 1 del Codice recita che "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *b*) e *c*) (*ovvero i consorzi tra cooperative o imprese artigiane e i consorzi stabili*), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate".

⁴ Secondo arresti giurisprudenziali di rango comunitario (*ex multis* cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 26 marzo 2009, causa C-113/07 P, e sentenza 23 dicembre 2009, n. 305), recepiti con atti di orientamento analogo in ambito italiano (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Determinazione n. 7 del 21 Ottobre



	<p>anche operatori economici esteri senza stabile organizzazione in Italia, che possono presentare della documentazione formata secondo i principi normativi vigenti nel Paese nel quale l'operatore economico ha la sua sede legale, in lingua originale accompagnata da traduzione giurata certificata conforme al testo straniero <i>dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.</i></p> <p>Opportunità garantita agli "operatori economici" non classificati puntualmente dal Codice, che non possono, per le ragioni già evidenziate nella Risposta, produrre uno dei documenti che possono certificare il fatturato specifico o il patrimonio netto.</p>	
--	--	--

2010; Consiglio di Stato, sentenza 5767 del 21 novembre 2014), la nozione di "operatore economico" comprende anche i soggetti di diritto pubblico, quali le amministrazioni e gli enti pubblici, autorizzati a offrire taluni servizi dietro pagamento di un corrispettivo sul mercato, anche occasionalmente, che possono, quindi, partecipare a gare d'appalto per la prestazione dei medesimi servizi.